



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 33 del 04/06/2026

OGGETTO: PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2026.

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi e/o aree siti nel territorio comunale, soprattutto se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità) possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

DATO ATTO che la Regione Sardegna, con DGR n.5/48 del 29/01/2025 ha approvato il Piano regionale 2023-2025 - Aggiornamento 2025, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2023-2025, di cui l'allegato 8, "PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO – AGGIORNAMENTO 2025" costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il predetto Allegato n. 8 del Piano regionale contiene le "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 353 del 21.11.2000, e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8 del 27.04.2016 e disciplina le azioni ed i comportamenti atti a eliminare/minimizzare l'innescò di incendio nelle aree a rischio, nei periodi a maggior pericolo di incendio boschivo, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti e, alle quali prescrizioni, pertanto tutti i cittadini dovranno fare riferimento durante l'esplicazione delle varie attività lavorative e della vita quotidiana;

DATO ATTO che anche la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale.

DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" (Art. 7 Allegato alla D.G.R. n. 5/48 del 29.01.2025);

RITENUTO necessario richiamare da parte dei proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, l'esecuzione di tutte le azioni previste ai sensi degli artt. 16 e 17 dell'All. 8 della DGR N.5-48/2025, in particolare:

- effettuare le pulizie da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto, o una fascia



erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

RITENUTO inoltre

- che i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, debbano tenere costantemente sotto controllo la crescita delle essenze perenni, nonché pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato ed inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale ed, in particolare, quelle situate nel centro abitato;
- necessario richiamare il D.P.R. n.753 del 11.07.1980 ss.mm.ii, relativo alle distanze di rispetto da tenere dai tracciati ferroviari relativamente alle colture, piante, siepi etc. (artt. 48,52,55);
- indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

VISTA la nota emessa da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) acquisita al Protocollo Generale dell'ente con il n. 55439 del 05/05/2026 nella quale si richiede espressamente, in occasione dell'emissione di ordinanza sindacale concernente il pericolo di incendi, di prevedere, per i possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie e per l'intera durata del periodo di "grave pericolosità":

- l'obbligo di mantenere sgombre le aree fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
- l'obbligo di circoscrivere i fondi coltivati appena mietuti con una striscia di terreno solcato dall'aratro, larga non meno di 5 metri, da mantenere costantemente priva di seccume vegetale;
- in base all'art. 52 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753, gli alberi devono essere ubicati a una distanza non inferiore a 6 metri dalla rotaia più vicina; per alberi di altezza superiore a 4 metri, la distanza minima deve essere pari all'altezza massima dell'albero aumentata di 2 metri;
- la scrupolosa attenzione in ordine all'attraversamento dei binari ferroviari da parte di capi di bestiame, ulteriore potenziale causa di incidenti ferroviari.

VISTI:

- La D.G.R. n.5-48 del 29/01/2025 Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025;
- L'Allegato n.8 della D.G.R. n.5-48 del 29.01.2025, recante "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016";
- Il D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all'art.12 c. 5a) responsabile "dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica...";
- La legge n. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Il DPR n.753 del 11.07.1980 ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", in particolare in



riferimento agli artt. 48,52,55, riguardanti gli abbruciamenti in vicinanza delle linee ferroviarie, le distanze da tenere dai tracciati ferroviari relativamente alle colture, piante, siepi etc.

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, art. 255;
- Il D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.. (T.U.E.L.);

DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per l’emissione di opportuna Ordinanza sindacale contingibile ed urgente;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari ai sensi dell’articolo n. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Per le motivazioni sopra indicate,

ORDINA

in attesa di nuovi aggiornamenti per l’anno 2026, si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025 aggiornamento 2025”, che si intendono qui integralmente richiamate.

Ai proprietari, ai conduttori, ed ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, siano essi di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, di procedere, ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre del corrente anno, all’esecuzione degli interventi di pulizia e di manutenzione, di seguito elencati che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi.

- Sfalcio dell’erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, situate nella fascia perimetrale territoriale dei 200 metri dall’abitato, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all’interno dei propri confini, nonché in quelle presenti in tutti gli altri immobili od aree ricadenti nel territorio comunale e nel centro abitato.
- Taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali ed in generale alle aree pubbliche.
- Rimozione dello sfalcio e dei tagli dalle aree di cui ai precedenti punti e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge.
- Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.

Ai possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie e per l’intera durata del periodo di “grave pericolosità”:

- l’obbligo di mantenere sgombre le aree fino a 20 metri dal confine ferroviario da covoni



- di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
- l'obbligo di circoscrivere i fondi coltivati appena mietuti con una striscia di terreno solcato dall'aratro, larga non meno di 5 metri, da mantenere costantemente priva di seccume vegetale;
 - in base all'art. 52 del D.P.R. 11.07.1980 n. 753, gli alberi devono essere ubicati a una distanza non inferiore a 6 metri dalla rotaia più vicina; per alberi di altezza superiore a 4 metri, la distanza minima deve essere pari all'altezza massima dell'albero aumentata di 2 metri

È VIETATO

Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre c.a., considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo”:

- accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
- smaltire braci;
- gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Nel restante periodo dell'anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.

DISPONE

Per quanto non espressamente richiamato ai precedenti punti il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli art.li 16 e 17 dell'Allegato n.8 delle Prescrizioni regionali antincendio approvate con DGR. N.5/48 del 29/01/2025.

Che per quanto non espressamente richiamato nel presente dispositivo, ciascun soggetto, per quanto di competenza, faccia riferimento alle “Prescrizioni Regionali Antincendio” Anno 2025 – con le quali vengono stabilite le “Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 353 del 21/11/2000 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 8 del 27.04.2016, approvate con DGR 05/48 del 29/01/2025 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, seppure non allegate.

In particolare, si richiama la prescrizione per la quale gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate nel presente dispositivo.

DISPONE

In caso di inadempimento della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, fatta salva l'applicazione delle sanzioni stabilite dal Prontuario delle sanzioni amministrative (Allegato D delle prescrizioni di cui alla DGR N.05/48 del 29/01/2025),



dall'art.10 della L.353/2000 ss.mm.ii, nonché quelle previste dalla Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 e dalla specifica normativa di settore

STABILISCE

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- al Dirigente del Settore Polizia Locale;
- al Dirigente del Settore Ambiente e Lavori Pubblici;
- alle forze dell'ordine del territorio ed a tutti i soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale per il controllo ed il monitoraggio al fine della corretta osservanza delle presenti disposizioni;
- agli organi di stampa per la massima diffusione;

La stessa viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla stessa data.

Olbia, 04/06/2026

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI
documento firmato digitalmente